



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-480/12

**Minister van Financiën
contro
X BV**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell'obbligazione doganale a causa dell'inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all'ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell'obbligazione doganale e quello dell'IVA — Nozione di operazioni imponibili»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014

1. *Unione doganale — Sorgere di un'obbligazione doganale a seguito dell'inadempienza di un obbligo relativo all'utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Mancanza di un termine ragionevole — Esclusione*

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)]

2. *Unione doganale — Sorgere di un'obbligazione doganale a seguito dell'inadempienza di un obbligo relativo all'utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Esclusione — Carezza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci — Irrilevanza*

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)]

3. *Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci svincolate dai regimi doganali — Inclusione — Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell'articolo 204 del regolamento n. 2913/92 — Irrilevanza*

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1)

1. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l'articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell'articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un'obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell'articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un'obbligazione doganale che trova fondamento nell'articolo 204 di quest'ultimo regolamento.

Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell'articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 203 dello stesso regolamento.

A tal riguardo, conformemente all'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dall'utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 204 del regolamento n. 2913/92.

Tuttavia, l'articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all'articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest'ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all'ufficio di destinazione entro un termine ragionevole.

(v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1)

2. L'articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l'articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un'obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all'articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l'effettiva presentazione di tali merci all'ufficio doganale di destinazione.

Infatti, quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall'ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine fissato.

(v. punti 43, 45, dispositivo 1)

3. L'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto è dovuta

allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell'articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005.

Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un'obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un'«importazione» ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della sesta direttiva.

Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni.

(v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2)